

COMMISSIONE II

RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE

XIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AMBROSINI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	79
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Treatmento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero. (Modificato dal Senato). (1384-B)	79
PRESIDENTE	79, 80
GIACCHERO, <i>Relatore</i>	79
BERTI GIUSEPPE fu Angelo	80
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	81

La seduta comincia alle 9,15.

GIACCHERO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Giordani, Guidi Cingolani Angela Maria, Togliatti e Treves.

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero. (Modificato dal Senato). (1384-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero.

Questo disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione, è stato modificato dal Senato.

Il relatore, onorevole Giacchero, ha facoltà di riferire.

GIACCHERO, *Relatore*. Ai sensi del Regolamento della Camera, la discussione deve svolgersi esclusivamente sulle modificazioni apportate dalla Commissione del Senato. Mi limiterò pertanto a riferire sui cinque emendamenti introdotti agli articoli 3, 6, 17 e 18 che sono di pura forma.

Quello all'articolo 27 è un emendamento aggiuntivo che però non modifica la legge, e neanche il significato dell'articolo, in quanto è un'aggiunta, oserei dire, pleonastica. Infatti si dice:

« Le disposizioni della presente legge avranno effetto fino all'entrata in vigore della legge organica sul trattamento economico del personale della carriera diplomatico-consolare ».

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

Il che, in altri termini, significa che la presente legge avrà valore finché non ne sia emanata un'altra, e ciò mi sembra non sia assolutamente necessario dire esplicitamente.

All'articolo 3, secondo comma, è mutato un sostantivo: infatti le parole « In via eccezionale, e sempre che ricorrano circostanze particolari », sono sostituite con le seguenti « In via eccezionale, e sempre che ricorrano esigenze particolari ». Anche questo emendamento non modifica la sostanza, poiché è chiaro che le circostanze valgono nei riguardi della legge, in quanto esigono l'applicazione della norma.

All'articolo 6, secondo comma, alle parole « Eccezionalmente, per il personale in servizio in paesi ove ricorrano particolari condizioni valutarie, il pagamento... », sono sostituite le seguenti « Eccezionalmente, in caso di particolari esigenze, il pagamento... ». L'emendamento ha lo stesso carattere di quello precedente, per cui valgono le stesse osservazioni.

All'articolo 17, primo comma, dove si dice « ... nei limiti, peraltro, di cui agli articoli sopraccitati... », viene soppressa la parola « peraltro », non so se per esigenza di chiarezza o per economia di parole.

Anche all'articolo 18, quarto comma, viene soppressa la parola « peraltro ».

Mi sono rivolto al Ministero per avere qualche notizia sull'entrata in vigore dell'attesa legge organica sulla carriera diplomatico-consolare, per lo meno sulla presentazione di un disegno di legge che riguardi la materia, ma mi è stato risposto che per ora non vi è nulla in vista.

Concludendo, accetto tutti questi emendamenti e invito la Commissione a volerli anch'essa accettare di buon grado.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERTI GIUSEPPE fu Angelo. Sulla questione generale espressi già la mia opinione quando il disegno di legge fu discusso dalla nostra Commissione. Le modificazioni proposte non mi sembrano tali da richiedere osservazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli modificati.

L'articolo 3 approvato dalla Camera era del seguente tenore:

« Gli assegni di sede sono costituiti:

a) dagli assegni base indicati nell'allegata tabella vistata dal Ministro per gli affari esteri e da quello per il tesoro;

b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi, determinate secondo coefficienti da fissarsi entro i limiti delle somme iscritte in bilancio con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 24. In via eccezionale e sempre che ricorrano circostanze particolari possono essere determinati coefficienti diversi per i singoli posti di una stessa sede.

Con la stessa procedura ed entro i medesimi limiti possono essere apportate ai coefficienti di maggiorazione o di riduzione le variazioni che si rendano necessarie in seguito a sopravvenuti mutamenti nelle situazioni economiche e monetarie locali di ogni singola sede ».

Do lettura della modifica apportata dal Senato al comma secondo di tale articolo:

« b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi, determinate secondo coefficienti da fissarsi entro i limiti delle somme iscritte in bilancio con decreti del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 24. In via eccezionale e sempre che ricorrano esigenze particolari possono essere determinati coefficienti diversi per i singoli posti in una stessa sede ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

L'articolo 6 approvato dalla Camera era del seguente tenore:

« Gli assegni da corrispondere al personale in servizio all'estero, nelle misure indicate in lire italiane nell'allegata tabella, maggiorati o diminuiti in base alle disposizioni contenute nella presente legge, sono pagati in valuta locale secondo un rapporto fisso di ragguaglio da stabilirsi dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.

Eccezionalmente, per il personale in servizio in paesi ove ricorrano particolari condizioni valutarie, il pagamento può essere effettuato in valuta diversa da quella locale, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.

L'eventuale maggiore o minore spesa che possa derivare dal trasferimento delle valute in base al costo effettivo dell'operazione è oggetto di conguaglio tra il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro ».

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

Do lettura della modifica apportata dal Senato al comma secondo di tale articolo:

« Eccezionalmente, in caso di particolari esigenze, il pagamento può essere effettuato in valuta diversa da quella locale, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

L'articolo 17 approvato dalla Camera era del seguente tenore:

« Nel caso di reggenza affidata a personale il cui trattamento non sia previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della presente legge, l'assegno di reggenza sarà fissato con apposito decreto del Ministro per gli affari esteri, nei limiti, peraltro, di cui agli articoli sopracitati, oltre l'eventuale maggiorazione di famiglia.

Nel caso di reggente di ufficio consolare munito di patente, il limite massimo del trattamento di reggenza è costituito dall'assegno di sede stabilito per il posto assunto in reggenza oltre l'eventuale maggiorazione di famiglia ».

Do lettura della modifica apportata dal Senato al primo comma di tale articolo:

« Nel caso di reggenza affidata a personale il cui trattamento non sia previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della presente legge, l'assegno di reggenza sarà fissato con apposito decreto del Ministro per gli affari esteri, nei limiti di cui agli articoli sopracitati, oltre la eventuale maggiorazione di famiglia ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

L'articolo 18 approvato dalla Camera era del seguente tenore:

« All'atto della destinazione all'estero o del trasferimento da una ad altra sede, spetta una indennità di sistemazione.

L'indennità di sistemazione è fissata nella misura di un decimo dell'assegno di sede annuo stabilito per il posto al quale il funzionario od impiegato di ruolo è destinato o trasferito, oltre l'eventuale maggiorazione per la situazione di famiglia.

Per i titolari di rappresentanze diplomatiche e per coloro che godano di alloggio demaniale o affittato a spese dello Stato l'indennità di sistemazione è ridotta del 40 per cento.

L'indennità anzidetta è corrisposta per intero all'atto della destinazione del trasferimento; essa, peraltro, si intende acquisita per una metà con l'assunzione delle funzioni in sede e, per l'altra, allo scadere dei primi due anni di residenza nella sede stessa.

Qualora, prima della scadenza del biennio, abbia luogo il trasferimento ad altra sede all'estero, la quota precedentemente non acquisita è trattenuta sull'indennità di sistemazione corrispondente alla nuova sede. Tale quota non può in ogni caso superare la metà dell'indennità di sistemazione prevista per la nuova sede, restando acquisita l'eventuale eccedenza.

Per coloro che prima della scadenza del biennio, siano chiamati a prestare servizio al Ministero ovvero collocati a disposizione, la quota non acquisita è trattenuta in occasione e solo nell'eventualità di successiva destinazione all'estero, sulla indennità di sistemazione corrispondente alla nuova sede, fermo restando il limite di cui al comma precedente.

Nei casi di cui ai precedenti commi, l'indennità di sistemazione si considera interamente acquisita, qualora, per qualsiasi motivo, si determini la cessazione definitiva dal servizio.

Il personale destinato all'estero, oppure trasferito da una ad altra sede all'estero, che non abbia raggiunto la sua residenza, è tenuto a restituire integralmente la indennità di sistemazione corrispostagli. Qualora la residenza non sia stata raggiunta per effetto di disposizione dell'amministrazione o per cause di forza maggiore e l'interessato provi di avere già impegnato in tutto o in parte nelle spese di sistemazione, l'indennità corrispostagli, il Ministero degli affari esteri determina la quota di tale indennità da considerarsi come acquisita. Tale quota non può, comunque, superare la metà dell'indennità percepita ed il beneficiario è tenuto a restituire la quota residua ».

Do lettura della modifica apportata dal Senato al quarto comma di tale articolo:

« L'indennità anzidetta è corrisposta per intero all'atto della destinazione del trasferimento; essa si intende acquisita per una metà con l'assunzione delle funzioni in sede e, per l'altra, allo scadere dei primi due anni di residenza nella sede stessa ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

L'articolo 27 approvato dalla Camera era del seguente tenore:

« La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1950.

Nel periodo intermedio tra il 1° luglio 1950 e le date di decorrenza che saranno fissate dai decreti di cui all'articolo 3, lettera *b*), gli assegni al personale degli Uffici diplomatici e consolari all'estero continuano ad essere regolati nella misura e con le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, richiamato in vigore con la legge 12 luglio 1949, n. 554 ».

Do lettura del comma aggiuntivo approvato dal Senato:

« Le disposizioni della presente legge avranno effetto fino all'entrata in vigore della legge organica sul trattamento economico del personale della carriera diplomatico-consolare ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1384-B.
(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero » (1384-B):

Presenti e votanti	17
Maggioranza	9
Voti favorevoli	15
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrosini, Basso, Benvenuti, Berti Giuseppe fu Angelo, Bettiol Giuseppe, Cappi, Chiostergi, Codacci Pisanelli, Giacchero, Donati, Jervolino Maria, Lupis, Mastino Gesumino, Nenni Pietro, Nitti, Russo Perez, Tosi.

Sono in congedo:

Giordani, Guidi Cingolani Angela Maria, Togliatti e Treves.

La seduta termina alle 10,15.